



*il Patronato della CGIL*

---

**Inca Cgil Nazionale**  
*Area Emigrazione, Immigrazione e Mobilità*

Roma, 15/03/2023

Prot. 2023-U-IMMI-82

All. 1

Ai Coordinatori Regionali INCA  
Ai Direttori Comprensoriali INCA  
Agli Uffici Zona INCA  
LORO SEDI

**Oggetto: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (DL n. 20 del 10 marzo 2023)**

Care/i compagne/i,

è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59/2023 del 10 marzo il D.L. n. 20 approvato dal Consiglio dei ministri riunito a Cutro lo scorso 9 marzo recante “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare”.

Il decreto dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni, altrimenti perderà efficacia. Con la conversione in legge, le disposizioni del presente decreto – che ad oggi sono immediatamente applicabili - possono essere confermate oppure modificate.

Il provvedimento è ufficialmente la risposta del Governo dopo la tragedia consumata a Cutro lo scorso 26 febbraio. Come si vedrà, l’approccio politico ed ideologico del decreto, conferma l’impostazione governativa securitaria e repressiva nei confronti dei cittadini stranieri che vogliono fare accesso al nostro territorio. A nostro parere, infatti, gli interventi volti a favorire gli ingressi sicuri, la protezione e l’inserimento dei cittadini stranieri sul nostro territorio non avranno un impatto effettivo, mentre sono rilevanti le disposizioni che incideranno, nell’arco dei prossimi anni, sulla perdita della regolarità delle persone straniere



*il Patronato della CGIL*

---

**Inca Cgil Nazionale**  
*Area Emigrazione, Immigrazione e Mobilità*

così comportando un loro più facile inserimento nelle filiere di sfruttamento sia lavorativo sia volto alla commissione di azioni illecite.

In sintesi, le principali disposizioni introdotte dal decreto prevedono: l'ampliamento dei flussi di ingresso per lavoro e la semplificazione delle procedure prevedendo alcune misure di contrasto all'agromafia, vengono creati dei canali privilegiati di accesso per i cittadini di paesi terzi che abbiano concluso percorsi di formazione riconosciuti dall'Italia, è allungata la durata dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo e per motivo familiare in fase di rinnovo, sono incrementati i fondi per i centri per i rimpatri e introdotte modifiche per facilitare i rimpatri, è limitato l'ambito di operabilità della protezione speciale, sono introdotte pene più severe per coloro che agevolano l'ingresso di cittadini stranieri (anche richiedenti asilo) sul territorio italiano e che ormai sono sempre scambiati per coloro che semplicemente sono al timone delle imbarcazioni. Di seguito l'approfondimento del decreto immigrazione di Cutro.

### **Misure per la programmazione dei flussi di ingresso, semplificazioni e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro (Art. 1, 2 e 5)**

Il D.L., in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del Testo Unico dell'Immigrazione (D.L. n. 286 del 25 luglio 1998), introduce nuove modalità di programmazione dei flussi di ingresso legali dei lavoratori non appartenente alla Ue. Le quote saranno definite non più per un solo anno ma per un triennio (2023-2025). Il decreto prevede inoltre che, qualora se ne ravvisi l'opportunità, sarà possibile adottare ulteriori decreti durante il triennio.

Inoltre, vengono assegnate, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che, in collaborazione con il governo italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari.

Per il triennio 2023-2025 vengono confermate le misure di semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro. Le verifiche concernenti al rispetto dei contratti di lavoro e alla congruità del numero delle richieste presentate vengono nuovamente demandate ai consulenti del lavoro e alle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentate sul piano nazionale.



*il Patronato della CGIL*

---

**Inca Cgil Nazionale**  
*Area Emigrazione, Immigrazione e Mobilità*

Il decreto stabilisce che la verifica di congruità, propedeutica per il rilascio dell'asseverazione, deve tenere conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti e del tipo di attività svolta dall'impresa. E, come tra l'altro già previsto per il decreto flussi attualmente in corso, l'asseverazione non è richiesta per le istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che abbiano sottoscritto il protocollo di intesa con il Ministero del lavoro.

Resta ferma la possibilità, da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure.

Inoltre, è confermata la semplificazione per l'ottenimento del nulla osta al lavoro, da intendersi come rilasciato anche se non sono state acquisite dalla Questura, entro 60 giorni, le informazioni relative agli elementi ostativi al rilascio del nulla osta. Con il nulla osta e nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'immigrazione, è consentito lo svolgimento dell'attività lavorativa.

In caso di sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi questi comporteranno la revoca del nulla osta e del visto di ingresso, la risoluzione del contratto di soggiorno nonché la revoca del permesso di soggiorno.

L'art. 5 del D.L. prevede una priorità alle aziende agricole. Stabilisce che i datori di lavoro che abbiano presentato domanda per l'assegnazione di lavoratori agricoli e che non risultino assegnatari di tutta o di parte della manodopera richiesta possono ottenere, sulla base di quanto previsto dai successivi decreti flussi emanati nel corso del triennio, l'assegnazione dei lavoratori richiesti con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, sempre nel limite della quota assegnata al settore.

Sempre l'art. 5 prevede che, al fine di proteggere il mercato nazionale dalla criminalità agroalimentare, il personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, inquadrato nell'area delle elevate professionalità e nell'area funzionari, ha la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Il restante personale inquadrato nell'area assistenti e nell'area operatori è agente di polizia giudiziaria.

**Ingresso per lavoratori non appartenenti alla Ue che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei paesi di origine (art. 3)**



*il Patronato della CGIL*

---

**Inca Cgil Nazionale**  
*Area Emigrazione, Immigrazione e Mobilità*

È consentito l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato al di fuori delle quote che saranno stipulate dal prossimo decreto flussi, a coloro che abbiano completato, nel Paese di origine, corsi di formazione professionale e civico-linguistica promossi dal Ministero del Lavoro.

In questo caso, il nulla osta è rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti dai commi 5 e 5.1 dell'art. 22 del Testo Unico per l'Immigrazione.

La domanda di visto di ingresso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed dovrà essere corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro.

Anche in questo caso, al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi, ne consegue la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. Pertanto, si intende che il nulla osta verrà rilasciato anche in mancanza dell'acquisizione da parte delle Questure riguardo alle informazioni relative agli elementi ostativi al rilascio del nulla osta.

#### **Disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno rinnovato (art. 4)**

In modifica all'art. 5, comma 3 bis, lettera c), comma 3 quater e comma 3 sexies, del Testo Unico per l'Immigrazione, è aggiunto, alla fine, "non può superare la durata di tre anni". Pertanto, i rinnovi del permesso di soggiorno rilasciati per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiari avranno durata massima di tre anni. Nei casi di rilascio del permesso di soggiorno la durata invece rimane invariata.

#### **Misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti (art. 6 e 10)**

Il decreto introduce nuove disposizioni per la gestione dei centri di accoglienza. È prevista la facoltà, in sede di individuazione, acquisizione o ampliamento dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR), di "deroga al codice dei contratti pubblici consentendo una maggiore speditezza nello svolgimento delle procedure". La deroga è limitata fino al 31 dicembre 2025, salvo rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Questa misura lascia molti interrogativi sulla trasparenza poiché l'affidamento diretto, senza gara d'appalto, aumenta il rischio di illeciti e infiltrazioni mafiosa.



*il Patronato della CGIL*

---

**Inca Cgil Nazionale**  
*Area Emigrazione, Immigrazione e Mobilità*

### **Protezione speciale (art. 7)**

Nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri questa misura viene così definita “si definisce meglio la protezione speciale per evitare interpretazioni che portano a un suo allargamento improprio”. In realtà rivela le intenzioni che questo governo aveva da qualche tempo e che, con la “scusa” della tragedia di Cutro ha trovato luogo per la sua esecuzione.

L’art. 7 effettivamente prevede la soppressione dell’art. 19, comma 1.1, del Testo Unico per l’Immigrazione e recita:

- Comma 2: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
- Comma 3: “I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in motivi di lavoro se ne ricorrono i requisiti di legge”.

La protezione speciale, così come è stata introdotta dal decreto Lamorgese (DL 130/2020), compariva nell’ordinamento in modifica al decreto sicurezza Salvini (D.L. 113/2018) che aveva abrogato il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Pertanto, riconosceva il diritto di un permesso di soggiorno (Protezione Speciale) alle persone non appartenenti alla Ue già presenti nel territorio italiano e che non rientravano nelle categorie riconosciute ma che potrebbero incorrere comunque a rischi nel Paese di origine, valutando anche la presenza di elementi di integrazioni nella società italiana. Su questo punto attendiamo di vedere la legge di conversione per una analisi più approfondita anche rispetto alle strategie da attuare. Si fa comunque del presente che chi aveva ricevuto la protezione speciale per motivi di inserimento sul territorio potrà sin da ora – se la legge non cambia – rinnovare il permesso per un anno e poi dovrà convertirlo in lavoro.

Inoltre, per coloro che hanno fatto domanda di protezione speciale prima dell’entrata in vigore del presente decreto non si dubita che potranno accedere al riconoscimento della protezione speciale anche per



*il Patronato della CGIL*

---

**Inca Cgil Nazionale**  
*Area Emigrazione, Immigrazione e Mobilità*

i motivi di inserimento. Rimaniamo in attesa della conversione del D.L. per un più approfondito esame delle disposizioni anche intertemporali.

### **Inasprimento delle pene per reati connessi all'immigrazione clandestina (art. 8)**

Il D.L. prevede pene più severe e introduce il nuovo reato di “morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina” anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori del territorio italiano. Ecco la descrizione delle pene:

- 10 a 20 anni per lesioni gravi o gravissime a una o più persone;
- 15 a 24 anni per morte di una persona;
- 20 a 30 anni per la morte di più persone.

### **Decreti di espulsione (art. 9)**

Il nuovo provvedimento prevede una modifica nei decreti di espulsione che diventano più rapidi e snelli poiché elimina la necessità di convalida del giudice di pace per la esecuzione dei decreti di espulsione disposti a seguito di condanna, se l'espulsione è disposta dal giudice penale.

### **Conclusioni**

Il pacchetto immigrazione introdotto dal decreto n. 20/2023, contrariamente a quello che dichiarato nella conferenza stampa (la preannunciata “guerra agli scafisti in tutto il globo”), nulla ha a che vedere con la lotta al traffico degli esseri umani e non contiene nessuna misura che contrasti le cause della strage di Cutro.

Inasprire le pene nei confronti degli scafisti non significa dichiarare guerra ai trafficanti e non risolve neppure il problema. In molti casi gli scafisti sono giovani migranti costretti dai trafficanti a pilotare le imbarcazioni e molte volte sono anche dei minorenni.

Il report “*Dal mare al carcere: la criminalizzazione dei cosiddetti scafisti*”, a cura di ARCI Porco Rosso e Alarm Phone, ci dice che nel 2022 sono stati arrestati in Italia circa 350 scafisti e in molti casi è stato dimostrato che le persone arrestate non sono implicate con le organizzazioni che gestiscono la traversata ma “sono l'ultimo anello di una rete molto più grande, i cui vertici rimangono nell'ombra (...), sono spesso anche loro



*il Patronato della CGIL*

---

**Inca Cgil Nazionale**  
*Area Emigrazione, Immigrazione e Mobilità*

migranti ai quali è stato impedito l'ingresso in Europa e che rischiano le proprie vite per attraversare le frontiere...".

In realtà, misure come l'introduzione di corridoi umanitari, di visti di ingresso per ricerca lavoro e di politiche per l'emersione del lavoro in nero potrebbero combattere di fatto l'azioni dei trafficanti, ma le disposizioni contenute non sembra che avranno effetti concreti, in particolare per l'assenza ancora una volta di un visto per ricerca di lavoro.

Il provvedimento resta, di fatto, solo un pretesto per la soppressione della protezione speciale sebbene questa norma sia stata uno strumento di tutela che ha contribuito al contrastare il lavoro in nero e che ha alleggerito il sistema di asilo.

Fraterni saluti.

p. l'Area Emigrazione, Immigrazione e Mobilità  
Valeria de Amorim Pio

Per il Collegio di Presidenza  
Sara Palazzoli